

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZ. LAVORO

Atto di appello

Per: la Dott.ssa Francesca Troiano (C.F. TRNFNC75E58H501X), nata a Roma, il 18 maggio 1975 ed ivi residente in Viale Aurelio Galleppini, n. 36, rappresentata ed assistita, giusta procura in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Gentile (C.F. GNTMSM67R17H501Q) e Giovanna Fersurella (C.F. FRSGNN81S51D851P) - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata massimogentile@ordineavvocatiroma.org e giovannafersurella@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, Via Sebino, n. 29

contro: INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (C.F. 09694011009), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Antonello Tornitore;

e nei confronti di:

- Paccagnella Chiara, Terribili Roberta, Cimarri Daniele, Schiaroli Stefano, Radini Tedeschi Federica, Butea Ana, Scorsino Francesca, Nicolella Gianluca, Matmuja Shpresa, Sharifi Hosseini Farzaneh, Giangrazi Stefania, Salè Laurence, Nur Hassan Fadumo, Raho Francesca, Ventura Martina e Carosi Stefano, rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Concetta Palma e Manfredo Piazza;
- Di Persio Emanuele, Darcangelo Emanuela, Mancini Massimo, Di Salvo Francesca, Finaldi Angelo, Anello Francesca, Pizzi Francesco, Biondolillo Rosalia Maria, Ferrante Davide, Cianciulli Chiara, Cespedes Rosa, Pellini Marzia, Eisa Haiam, Di Palma Raffaele, Mosca Maria Cristina, rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.

per la riforma



della sentenza n. 4407/2024, resa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Giovane Di Girasole, all'esito del procedimento n.r.g. 5258/23, pubblicata in data 16 aprile 2024, mai notificata.

FATTO

1. Con Deliberazione n. 381 del 17 novembre 2022, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP (di seguito, più semplicemente, “INMP”) approvava l'Avviso di selezione interna, per soli titoli, riservato al personale del Comparto, per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1 gennaio 2022 (cfr. All. 1 al fascicolo di primo grado della ricorrente).
2. La Dott.ssa Francesca Troiano - impiegata, a tempo indeterminato, dell'INMP, quale collaboratore amministrativo professionale, categoria D, fascia economica 01, in posizione di comando presso la Corte dei Conti - prendeva parte alla selezione in parola, giusta domanda prot. n. 0006065, presentata in data 28 novembre 2022 (cfr. All. 2 al fascicolo di primo grado della ricorrente).
3. Con Deliberazione n. 435 del 16 dicembre 2022, l'INMP approvava la graduatoria “finale” della procedura, nell'ambito della quale la Dott.ssa Troiano si collocava al 7° posto, con un punteggio di 64,51 e, quindi, in posizione utile per poter beneficiare della progressione economica orizzontale (cfr. All. 3 al fascicolo di primo grado della ricorrente).
4. Senonché, nella Deliberazione di cui al precedente punto, veniva precisato che, in base all'art. 1 dell'accordo sindacale del 9 novembre 2022, di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 373 del 15 novembre 2022 (cfr. All. 4 al fascicolo di primo grado della ricorrente), una volta stilata la graduatoria, sarebbe stata *“assicurata priorità nell'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali agli aventi diritto non beneficiari di dette progressioni per un periodo superiore a 36 mesi, al 31.12.2021”*.



5. In forza di siffatta previsione e della “priorità” riconosciuta dal predetto accordo sindacale e indipendentemente dalla graduatoria finale approvata, venivano, quindi, individuati i 24 “*assegnatari delle posizioni economiche orizzontali superiori*”, tra i quali non figurava la Dott.ssa Troiano.
6. In ragione di ciò, in data 30 dicembre 2022, l’odierna appellante presentava, per il tramite dei propri legali, un’istanza di riesame e annullamento della sopra menzionata Deliberazione n. 435 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui l’INMP, pur approvando la graduatoria definitiva che la vedeva utilmente collocata, non l’aveva inserita tra i 24 “*assegnatari delle posizioni economiche orizzontali superiori*”.
7. Con la medesima nota, la Dott.ssa Troiano avanzava istanza di accesso agli atti - ritualmente assentita - al fine di prendere visione di tutta la documentazione esistente, con particolare riferimento a quella che aveva determinato l’individuazione degli assegnatari delle progressioni economiche (cfr. All. 5 al fascicolo di primo grado della ricorrente).
8. Con nota del 12 gennaio 2023, l’INMP - nel rilevare che “*la deliberazione n. 435 del 16 dicembre 2022, con la quale l’Istituto ha individuato i dipendenti beneficiari delle progressioni economiche orizzontali 2022 (...) è da ritenersi per tutte le ragioni esposte pienamente legittima*” - rigettava l’istanza di riesame presentata dall’odierna appellante (cfr. All. 6 al fascicolo di primo grado della ricorrente).
9. In data 13 febbraio 2023, la Dott.ssa Troiano proponeva, quindi, ricorso, ex art. 414 c.p.c., dinanzi al competente Tribunale di Roma, a mezzo del quale impugnava la più volte menzionata Deliberazione n. 435 del 16 dicembre 2022, per illegittimità della stessa, e, *in parte qua*, l’accordo sindacale del 9 novembre 2022, nella misura in cui l’INMP, attribuendo priorità agli aventi diritto non beneficiari di pregresse progressioni orizzontali, l’aveva esclusa dai nn. 24 “*assegnatari delle posizioni economiche orizzontali superiori*”. Chiedeva, per l’effetto e previa riformulazione della graduatoria definitiva, la condanna dell’Ente resistente al pagamento, in proprio favore, delle differenze



retributive, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

10. Previa notifica del ricorso e del decreto del Tribunale di fissazione udienza, costituzione in giudizio dell'INMP e dei controinteressati convenuti in giudizio e all'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal medesimo Tribunale, questi, con sentenza n. 4407/2024, pubblicata in data 16 aprile 2024, così disponeva: *“rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di lite”*.

La pronuncia del Tribunale di Roma non è affatto convincente, né tantomeno condivisibile, in quanto manifestamente errata in fatto e diritto, oltre che illogica e contraddittoria e, come tale, merita di essere emendata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1. NULLITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 DEL D.LGS. N. 150/09, 40, COMMI 3-BIS E 3-QUINQUIES, E 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ. VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE INMP. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI

1.1 Preliminarmente alle ragioni legittimanti l'odierno appello, si rende doveroso ricostruire, ancorché sinteticamente, il quadro normativo che disciplina la materia *de qua*, onde individuare i presupposti di legge ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali.

A tal proposito, occorre prendere le mosse dall'art. 23 del D.lgs. n. 150/09, rubricato *“Progressioni economiche”*, il quale prevede, al comma 1, che *“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili”*.

La disposizione normativa prosegue, prevedendo, al comma 2, che *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota*



limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Il richiamato art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/01 prevede, ai fini che qui rilevano, che “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”.

Entrambe le disposizioni normative testé riportate rimandano, dunque, alla contrattazione collettiva, la quale, a propria volta, rinvia alla contrattazione integrativa.

I rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e integrativa sono, quindi, disciplinati dallo stesso D.lgs. n. 165/01, il quale, all'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, nell'autorizzare le Pubbliche amministrazioni a ricorrere alla contrattazione collettiva integrativa, impone che tali disposizioni integrative si inseriscano nel solco e nei limiti della legge e della contrattazione nazionale, pena la nullità delle stesse.

Più specificamente, il predetto art. 40 prevede che:

- “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (...)” (comma 3-bis);
- “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali (...). Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (comma 3-quinquies).



In tal senso, l'art. 35, comma 1, del CCNL Comparto sanità vigente *ratione temporis* (CCNL del 19 aprile 1999, richiamato anche negli atti dell'INMP), rubricato “*criteri per la progressione economica orizzontale*”, stabilisce che “**La progressione economica prevista dall'art. 30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, **sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa:** a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, **previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale (...)**”.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la *ratio* di tale norma - che è **posta evidentemente a tutela della meritocrazia**, in quanto **prevede diversi parametri di merito ai fini del riconoscimento della progressione economica orizzontale** - “**è proprio quella di individuare dei criteri di selezione in grado di fondare una progressione economica basata sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno**” e, quindi, a legittimare l'accesso ai livelli di sviluppo economico, sulla scorta di un più elevato livello qualitativo del lavoro (Cass., Sez. lavoro, 5 luglio 2023, n. 19073; id, 28 settembre 2021, n. 26274).

E ciò alla luce della natura propria dell'istituto in parola, il quale rappresenta “**uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi; esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore**” (*ex multis*, Cass, Sez. Lav., 7 dicembre 2020, n. 27932; Cass., 22 giugno 2010, n. 15056; Cass., 5 novembre 2008, n. 26565; Cass., 19 marzo 2007, n. 6435; Cass., 9 maggio 2006, n. 10628; e tra la giurisprudenza di merito, tra le più recenti, Corte di Appello di Bari, Sez. lavoro, 20 dicembre 2022, n. 2053). L'effetto di tale progressione, continua la



giurisprudenza testé menzionata, è quella di **“consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni; così, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori”**.

In sintesi, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra brevemente tratteggiato, si evince che:

- le progressioni economiche devono essere attribuite in modo selettivo, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- le progressioni economiche devono essere attribuite ad una quota limitata di dipendenti, valutati come i “migliori”, in funzione delle loro capacità culturali e professionali, dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti;
- la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i vincoli e i limiti stringenti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, pena la nullità delle relative clausole e la loro disapplicazione.

1.2 Premesso doverosamente quanto sopra, è possibile ora esaminare la sentenza qui gravata resa dal Tribunale di Roma, al fine di dimostrarne la palese erroneità e la conseguente necessità di riforma.

Il predetto Tribunale, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 23 del D.lgs. n. 150/09 e 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/01 e aver rilevato che *“entrambi rimandano alla contrattazione collettiva che a sua volta rinvia alla contrattazione integrativa per la integrazione dei criteri ivi indicati, ispirati essenzialmente alla valutazione del merito”*, ha ritenuto che *“il criterio di priorità nell’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022, previsto dall’art. 1, lettera d), dell’Accordo del 9 novembre 2022 (...) non*



“annulla” o “depotenzia” i criteri di selezione del Disciplinare del 2019, bensì integra gli stessi con l’intento di assicurare per l’anno 2022 un sistema di progressione che possa effettivamente tener conto della professionalità e del merito dimostrati dalla totalità del personale a quella data operante presso l’INMP. (...). Sicchè, in definitiva, (...) l’Accordo del 9 novembre 2022, con l’aggiunta del criterio della priorità, da applicarsi a valere sulla graduatoria dei partecipanti, e volto ad assicurare un sistema di progressione maggiormente inclusivo, ha perseguito l’obiettivo di valorizzare professionalità maturate nel tempo nell’Istituto”.

Dunque, secondo il Giudice di prime cure, il criterio di priorità previsto nell’accordo sindacale sarebbe legittimo, in quanto lo stesso, nell’integrare i principi generali contenuti nella normativa e nella contrattazione collettiva:

- a) non “annulla” o “depotenzia” i criteri di selezione del Disciplinare, ma, per l’appunto, “*integra gli stessi*”;
- b) è finalizzato ad assicurare un sistema di progressione che possa tenere conto della “*professionalità*” e del “*merito*” del personale dipendente.

Non è così!

Ed invero, per quanto concerne il rilievo sub lett. a), si osserva che l’INMP, **facendo applicazione del criterio di priorità di cui all’accordo sindacale del 9 novembre 2022** - il quale, giova rimarcare, prevede che, una volta stilata la graduatoria, venga assicurata priorità agli aventi diritto non beneficiari delle progressioni economiche orizzontali per un periodo superiore a 36 mesi, al 31 dicembre 2021 - **ha, di fatto, stravolto la graduatoria formata sulla base dei criteri di selezione (di merito) previsti dal proprio Disciplinare.**

Se, infatti, nella prima graduatoria, la Dott.ssa Troiano si era utilmente collocata al 7° posto (su 24) della graduatoria, con un punteggio complessivo di 64,51 punti, nella graduatoria finale - quella formata sulla scorta del criterio della priorità - la stessa neppure compare.



Non solo, ma facendo un raffronto tra le due graduatorie emerge un dato alquanto singolare: i primi 21 soggetti collocatisi nella graduatoria finale hanno tutti un punteggio inferiore a quello dell'odierna appellante.

Non a caso, nella prima graduatoria, tutti i predetti soggetti si erano collocati dopo la Dott.ssa Troiano.

Ciò sta a significare che l'INMP - **facendo indiscriminata applicazione dell'unico criterio graduante previsto dall'accordo sindacale** - ha di fatto **vanificato e/o neutralizzato i criteri di merito dalla stessa precedentemente individuati in fase di selezione** e che avrebbero dovuto premiare i dipendenti del comparto per i risultati conseguiti e per la qualità delle prestazioni rese.

In altre parole, non sarebbe stato neppure necessario indire l'avviso di selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, posto che il riconoscimento di dette progressioni è avvenuto non già sulla base delle esperienze e dei risultati acquisiti dai partecipanti, compresa l'odierna appellante, ma sul mero mancato pregresso riconoscimento delle progressioni in parola.

Non si comprende, quindi, sulla scorta di quale elemento il Giudice di prime cure sia arrivato a sostenere che il criterio di priorità non “*annulla*” o “*depotenzia*” i (legittimi) criteri di merito, che erano stati posti a base dell'avviso di selezione per cui è causa ...

Già sotto questo profilo la sentenza si rivela erronea e, come tale, meritevole di essere riformata.

1.3 Ma non è tutto.

Il (contestato) criterio della priorità di cui all'accordo sindacale del 9 novembre 2022, **contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure**, non è neppure finalizzato a valorizzare “professionalità” e “merito” maturate nel tempo dal personale dipendente dell'Istituto (rilievo sub lett. b)).

Detto criterio, infatti, come sopra evidenziato, **si fonda non già sul merito e la professionalità individuale**, quanto - giova ribadire - **sul mero, mancato riconoscimento di pregresse progressioni orizzontali, a scapito di tutti quei**



soggetti che, come l'odierna appellante, si era contraddistinta per essere tra le più meritevoli.

Né, peraltro, il Giudice di prime cure si è premurato di chiarire come un criterio che assegna priorità a chi non ha beneficiato in passato delle progressioni economiche orizzontali possa premiare, nel rispetto della natura selettiva del beneficio economico per cui è causa, i soggetti più “meritevoli”, che si siano distinti per capacità, padronanza tecnica, professionalità, impegno e per i risultati conseguiti (sic!).

Da qui la eccepita nullità del criterio di priorità in parola, per **violazione degli stringenti vincoli e limiti stabiliti dalla legge** (art. 52, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 165/01 e art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 150/09) **e dal CCNL di riferimento** (art. 35), sulla scorta di quel granitico principio giurisprudenziale, secondo il quale, “*con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali*” (Cass., 8 gennaio 2018, n. 214; Cass. 25049/2015; 18860/2010)” (tra le più recenti, Cass., Sez. lavoro, 5 luglio 2023, n. 19073; negli stessi termini, tra la giurisprudenza di merito, anche Corte di Appello di Catanzaro, Sez. I, 15 aprile 2022, n. 481).

Anche per tale motivo, la sentenza gravata è meritevole di essere riformata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado della Dott.ssa Troiano, riformulazione della graduatoria definitiva e condanna di INMP al pagamento delle differenze retributive in favore della odierna appellante, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE. TRAVISAMENTO DEI FATTI



Fermo ed assorbente quanto sopra, la sentenza va, altresì, riformata per il vizio di **omessa motivazione**, che, per giurisprudenza pacifica e consolidata, ricorre in tutti i casi di **“radicale carenza di essa (difetto assoluto di motivazione) o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tra le più recenti, Cass., Sez. III, 14 maggio 2024, n. 13349, che richiama, tra le altre, Cass., Sez. Unite, n. 23832 del 2004; Cass., Sez. Unite, n. 8053 del 2014; Cass., Sez. Unite, n. 22232 del 2016; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, tutte le volte in cui il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”**).

Nel caso di specie, infatti, come già evidenziato nella disamina del primo motivo di appello, il Giudice di prime cure, nel ritenere che il criterio di priorità non “annulla” o “depotenzia” i criteri di selezione del proprio disciplinare e che lo stesso valorizza le professionalità e il merito del personale dipendente dell’INMP, **non ha spiegato e illustrato, ancorché sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento**, essendosi lo stesso affidato a frasi generiche e apodittiche, che hanno di fatto impedito all’odierna appellante di poter comprendere a pieno la correttezza del suo ragionamento.

Ne consegue la nullità della sentenza, per difetto di un indispensabile requisito di forma.

Tutto ciò premesso e considerato, la Dott.ssa Francesca Troiano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE



all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, affinché, fissata l'udienza *ex art.* 435 c.p.c. ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia - in riforma dell'impugnata sentenza n. 4407/24, depositata dal Tribunale di Roma - Sez. lavoro in data 16 aprile 2024, per i motivi sopra esposti - accogliere le domande dalla stessa proposte nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, previa riformulazione della graduatoria definitiva dell'Avviso di selezione *de quo*, condannare INMP al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, si produce copia dell'impugnata sentenza, munita dell'attestazione di conformità, unitamente al fascicolo di primo grado.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., il presente giudizio è di valore indeterminabile e, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad € **388,50**.

Roma, 10 luglio 2024

Avv. Massimo Gentile

Avv. Giovanna Fersurella



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Massimo Gentile e Giovanna Fersurella, in qualità di difensori della Dott.ssa Francesca Troiano, giusta procura in calce all'atto di appello,

PREMESSO CHE

- l'atto di appello e il pedissequo decreto di fissazione udienza andranno notificati, tra l'altro, a **nn. 15 controinteressati, rimasti contumaci** nel giudizio di primo grado e nei confronti dei quali **si è già proceduto, nel precedente grado di giudizio, mediante notifica tramite pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet dell'INMP** - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, stante l'estrema difficoltà di accertarne la residenza e/o il domicilio.

Premesso quanto sopra, i sottoscritti difensori fanno

ISTANZA

affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita autorizzi la notificazione dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza ai controinteressati rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, tramite la loro pubblicazione nell'apposita area tematica sul sito istituzionale internet dell'INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (pec: inmp@pec.inmp.it).

Roma, 10 luglio 2024

Avv. Massimo Gentile

Avv. Giovanna Fersurella

